

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimento cautelare chiesto in corso di causa e spese processuali

Il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo. In particolare, quando viene rigettata o dichiarata inammissibile una domanda cautelare proposta in corso di causa, la regolamentazione delle spese della fase cautelare avverrà con la sentenza che definisce il giudizio di merito, in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (che riconosce al giudice la possibilità di liquidare le spese solo per provvedimenti che definiscono il giudizio). Di conseguenza, anche in relazione alle spese del sub-procedimento cautelare, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, comprensivo di dette spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, la cui regolazione, anche in relazione a quelle della fase cautelare, è rimessa al potere discrezionale di detto giudice, in considerazione dell'esito finale della lite. Considerato dunque che, con riferimento al procedimento cautelare in corso di

causa, non vi è luogo ad un'autonoma regolazione delle spese di quel procedimento, rientrando esse nella più ampia regolazione delle spese dell'intero giudizio, ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla fase cautelare, non si configura il vizio di omessa pronuncia poichè la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente anche quelle del sub-procedimento cautelare.

NDR: in argomento si veda Cassazione civile, 11/02/2011, n. 3436, Cassazione civile 15 gennaio 2015 n. 592, Cass. 25817/2017 e Cassazione civile 18/03/2014, n. 6259.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.7.2018, n. 19546

...omissis...

Con sentenza n. 98/2009, depositata il 25 luglio 2009, il Tribunale *omissis* - definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni spiegata da D.L. nei confronti della *omissis* s.r.l. e di P. e A., nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da società convenuta - così provvedeva: dichiarava inammissibili le domande proposte con la comparsa conclusionale dalla *omissis* s.r.l.; in accoglimento della domanda attrice volta al risarcimento dei danni da infiltrazioni, condannava la *omissis* s.r.l., il P. e la A., in solido, al pagamento, in favore del D.L., della somma di Euro 604,62, oltre interessi; in accoglimento della relativa domanda attrice, condannava i predetti convenuti in solido alla regolarizzazione delle tre luci presenti nella parte del fabbricato dei convenuti a confine con l'immobile attoreo, munendole di inferriata idonea a garantire la sicurezza dell'attore e di una grata fissa in metallo, con maglie non maggiori di tre centimetri; rigettava le altre domande proposte dal D.L.; compensava in ragione di un terzo le spese di lite tra le parti e condannava i convenuti al pagamento dei residui due terzi; poneva a carico dei convenuti in solido le spese di CTU; rigettava l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla *Omissis* s.r.l..

Avverso tale pronuncia proponeva appello la società *Omissis*, contestando la decisione del primo giudice sotto molteplici profili, concernenti: la disposta regolarizzazione delle luci; il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni; la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da infiltrazioni; il regime delle spese processuali.

Si costituiva il D.L., contestando i motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto dell'appello, con la condanna della società appellante al pagamento delle spese del doppio grado.

Rimanevano contumaci A. e P.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 22.11.2013, ha accolto per quanto di ragione l'appello della *Omissis* s.r.l. e, per l'effetto, dichiarato nulla la pronuncia in ordine alla regolarizzazione delle luci e rigettato le domande proposte dal D.L. nei confronti dell'appellante e quella di riduzione avanzata nei confronti della A. e del P., sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: la domanda del D.L. era volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti ad aprire luci e vedute sulla sua proprietà e ad ottenere l'eliminazione di quelle riscontrate, e non anche ad ottenere la regolarizzazione delle luci in contestazione, con la conseguenza che sul punto la pronuncia era incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; non ricorrevano nella specie i presupposti per condannare il D.L. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, non potendosi ravvisare nel suo comportamento quel carattere di imprudenza che la norma prevede; non vi era prova che le infiltrazioni lamentate dall'attore fossero state determinate da un anomalo riversamento delle acque piovane sul suo tetto provenienti dagli impluvi dell'edificio di parte convenuta; le spese di lite andavano liquidate, in favore della *Omissis* s.r.l., per il primo grado, in base alle tariffe all'epoca vigenti e, per il secondo grado, in base alle tabelle allegate al D.M. n. 140 del 2012.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.L., sulla base di due motivi. La *omissis* s.r.l. si è difesa con controricorso ed ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte d'appello considerato, nella liquidazione delle spese giudiziali, che i caratteri parametrici di liquidazione del compenso stabiliti con il D.M. n. 140 del 2012 erano retroattivi, essendo applicabili anche qualora la prestazione dell'avvocato fosse iniziata prima della sua entrata in vigore e dovendosi sempre fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si era esaurita.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha specificato il concreto pregiudizio subito in conseguenza della errata applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione delle spese processuali.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti ed onorari in violazione del D.M. n. 140 del 2012 ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall'applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza del principio di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l'impugnazione non tutela d'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio della parte, sicchè l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass.20128/2015 e 26157/2014).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, e la omessa pronuncia, per aver la corte territoriale omesso di statuire sulle spese relative alla procedura cautelare introdotta, in corso di causa, con ricorso ex art. 669 quater c.p.c., comma 1, dalla *Omissis* s.r.l. e definita con ordinanza di inammissibilità del ricorso depositata il 23.5.2011.

2.1. Il motivo è infondato.

Invero, il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo (Cassazione civile, sez. 2, 11/02/2011, n. 3436; conf. Cassazione civile 15 gennaio 2015 n. 592 sez. 2).

In particolare, quando viene rigettata o dichiarata inammissibile una domanda cautelare proposta in corso di causa, la regolamentazione delle spese della fase cautelare avverrà con la sentenza che definisce il giudizio di merito, in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (che riconosce al giudice la possibilità di liquidare le spese solo per provvedimenti che definiscono il giudizio). Di conseguenza, anche in relazione alle spese del sub-procedimento cautelare, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, comprensivo di dette spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile, sez. 6, 18/03/2014, n. 6259), la cui regolazione, anche in relazione a quelle della fase cautelare, è rimessa al potere discrezionale di detto giudice, in considerazione dell'esito finale della lite.

Considerato dunque che, con riferimento al procedimento cautelare in corso di causa, non vi è luogo ad un'autonoma regolazione delle spese di quel procedimento, rientrando esse nella più ampia regolazione delle spese dell'intero giudizio, ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla fase cautelare, non si configura il vizio di omessa pronuncia poichè la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente anche quelle del sub-procedimento cautelare (in tal senso, con riferimento alle spese di consulenza, Cass.25817/2017).

In conclusione il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfetario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.